

Legge regionale n. 7 del 20/03/2000

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 54**

*(Compensazione)*

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.